

12 marzo 2026

CIRCOLARE N. 2/2026

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100, lettera a).

Applicazione del premio aggiuntivo previsto dall'articolo 1, commi 451 – 454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e dal decreto interministeriale 21 gennaio 2026.

Si comunica, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2026 del comunicato relativo all'emanazione del decreto interministeriale 21 gennaio 2026 (di seguito Decreto), attuativo dell'art. 1, commi 451–454, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, l'entrata in vigore, a decorrere dal 20 febbraio 2026, della disciplina inerente il versamento da parte dei soggetti finanziatori, per le operazioni assistite dalla garanzia del Fondo, di un premio in aggiunta alla commissione eventualmente prevista per la concessione della singola garanzia (c.d. "premio aggiuntivo").

Secondo i criteri di calcolo definiti dal Decreto, il premio aggiuntivo è determinato sulla base di un rapporto avente, al numeratore, l'"Importo garantito totale", e, al denominatore, il "Totale dei finanziamenti erogati", tenendo conto anche della "Soglia di esenzione". Si rimanda al Decreto per la definizione delle tre predette variabili.

In particolare, il premio aggiuntivo non è dovuto qualora l'importo garantito totale non sia superiore al valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione. Nel caso in cui l'importo garantito totale sia superiore al valore massimo tra il 30% del totale dei finanziamenti erogati e la soglia di esenzione, il premio aggiuntivo è dovuto solo per le quote di

importo garantito totale in eccedenza rispetto al predetto valore massimo ed è calcolato come segue:

- a) lo 0,5% sulle quote di importo garantito totale comprese il tra 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati ovvero, qualora la soglia di esenzione sia compresa tra il 30% e il 60% del totale dei finanziamenti erogati, lo 0,5% sulle quote di importo garantito totale comprese tra la soglia di esenzione e il 60% del totale dei finanziamenti erogati;
- b) l'1,5% sulle quote di importo garantito totale superiori al 60% del totale dei finanziamenti erogati, in aggiunta a quanto calcolato sulla base delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), ovvero, qualora la soglia di esenzione sia superiore al 60% del totale dei finanziamenti erogati, l'1,5% sulle quote di importo garantito totale superiori alla soglia di esenzione.

In base all'articolo 3, comma 3, del Decreto, inoltre è applicata una riduzione del 50% sul premio aggiuntivo eventualmente dovuto, qualora la somma degli importi garantiti sui finanziamenti per i quali la garanzia è stata richiesta dal singolo soggetto finanziatore a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ai sensi del modello di valutazione disciplinato nella Parte IX, paragrafo A, delle disposizioni operative, e concessa nell'anno di riferimento, sia relativa ad almeno il 60% di soggetti beneficiari nelle fasce 3 e 4 del medesimo modello di valutazione.

Il premio aggiuntivo dovrà essere versato sul conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, n. 22034, intestato al Fondo Centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, entro il 30 giugno dell'anno solare successivo all'anno di riferimento.

Al fine di fornire informazioni utili per il calcolo del premio riferite a ciascun soggetto finanziatore, sul portale del Fondo si rendono disponibili i seguenti dati:

MEDIOCREDITO CENTRALE SPA

Sede legale
Viale America 351, 00144 Roma
T +39 06 47911 www.mcc.it
bdm-mcc@postacertificata.mcc.it

Società con socio unico
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.
Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60 e capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Centrale, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia con codice ABI 10680
Capitale sociale € 204.508.690,00 interamente versato
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586 - Partita IVA di Gruppo 16868201001
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D.Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415

- **importo garantito totale** nell'anno di riferimento (al netto delle garanzie rinunciate e decadute entro il medesimo anno di riferimento), come risultanti nei sistemi del Gestore;
- **importo garantito totale per fascia delle operazioni concesse sulla base del modello di valutazione** ai fini della eventuale riduzione del 50% del premio, come previsto dall'articolo 3, comma 3, del Decreto.

Le suddette informazioni sono aggiornate periodicamente con dati di flusso, per l'anno in corso, a decorrere dal 20 febbraio 2026 - data di entrata in vigore del Decreto - e, per gli anni a venire, dal 1° gennaio di ciascun anno. Si chiarisce che i predetti dati utilizzati ai fini del calcolo del premio aggiuntivo saranno quelli risultanti al 31 dicembre di ciascun anno.

Per quanto riguarda la definizione del totale dei finanziamenti erogati (e, in particolare, la certificazione dello stesso da parte di Banca d'Italia) nonché le modalità di pagamento del premio aggiuntivo, lo scrivente Gestore fornirà ulteriori indicazioni con successive comunicazioni.

Infine, si precisa che i contratti che devono prevedere obbligatoriamente la clausola di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto sono quelli stipulati per la concessione dei finanziamenti per i quali è stata richiesta e concessa la garanzia diretta a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia